

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 382

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181 lettera g), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 gennaio 2017)



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "NORME SULLA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, SULLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO E DELLE PRODUZIONI CULTURALI E SUL SOSTEGNO DELLA CREATIVITÀ" A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMI 180, 181 E 182, DELLA LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107.

Il presente decreto legislativo è adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". In particolare la lettera g) dispone:

g) promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica, attraverso:

1) l'accesso, nelle sue varie espressioni amatoriali e professionali, alla formazione artistica, consistente nell'acquisizione di conoscenze e nel contestuale esercizio di pratiche connesse alle forme artistiche, musicali, coreutiche e teatrali, mediante:

1.1) il potenziamento della formazione nel settore delle arti nel curriculum delle scuole di ogni ordine e grado, compresa la prima infanzia, nonché la realizzazione di un sistema formativo della professionalità degli educatori e dei docenti in possesso di specifiche abilitazioni e di specifiche competenze artistico-musicali e didattico-metodologiche;

1.2) l'attivazione, da parte di scuole o reti di scuole di ogni ordine e grado, di accordi e collaborazioni anche con soggetti terzi, accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero del bene e delle attività culturali e del turismo ovvero dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante accordi quadro tra le istituzioni interessate;

1.3) il potenziamento e il coordinamento dell'offerta formativa extrascolastica e integrata negli ambiti artistico, musicale, coreutico e teatrale anche in funzione dell'educazione permanente;

2) il riequilibrio territoriale e il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale nonché l'aggiornamento dell'offerta formativa anche ad altri settori artistici nella scuola secondaria di primo grado e l'avvio di poli, nel primo ciclo di istruzione, a orientamento artistico e performativo;

3) la presenza e il rafforzamento delle arti nell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado;



- 4) il potenziamento dei licei musicali, coreutici e artistici promuovendo progettualità e scambi con gli atenei europei;
- 5) l'armonizzazione dei percorsi formativi di tutta la filiera del settore artistico-musicale, con particolare attenzione al percorso pre-accademico dei giovani talenti musicali, anche ai fini dell'accesso all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'università;
- 6) l'incanalazione delle sinergie tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione;
- 7) il supporto degli scambi e delle collaborazioni artistico-musicali tra le diverse istituzioni formative sia italiane che straniere, finalizzati anche alla valorizzazione dei giovani talenti;
- 8) la sinergia e l'unitarietà degli obiettivi nell'attività dei soggetti preposti alla promozione della cultura italiana all'estero.

La presente disposizione persegue l'obiettivo di assicurare agli alunni e agli studenti, sin dalla scuola dell'infanzia, una formazione artistica che ricomprenda la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative, nonché la conoscenza del patrimonio culturale italiano. Al riguardo, lo schema prevede che la promozione della pratica artistica sia attuata nel piano triennale dell'offerta formativa in maniera autonoma dalle istituzioni scolastiche, mediante singole iniziative e percorsi curricolari ed extra-curricolari, anche in verticale e tramite la programmazione in rete con altre scuole e/o altri soggetti pubblici e/o privati. In particolare, lo schema introduce i seguenti "temi della creatività", quali componenti del curricolo, che riguardano le seguenti aree:

- a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza;
- b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo;
- c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme artistiche, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni di qualità del *Made in Italy*;
- d) linguistico-creativo, tramite la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, dei linguaggi e dei dialetti.

Tanto premesso, si illustra di seguito, nel dettaglio, lo schema di decreto legislativo che è costituito di 17 articoli.

Gli articoli sono suddivisi in cinque Capi, segnatamente: Capo I: *Principi fondamentali*; Capo II: *Organizzazione per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività*; Capo III: *Promozione dell'arte nel primo ciclo*; Capo IV: *Promozione dell'arte nel secondo ciclo ed armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale*; Capo V: *Disposizioni finali*.

Capo I: *Principi fondamentali*

L'articolo 1 (*Principi e finalità*) illustra l'oggetto dell'intervento che è diretto ad assicurare agli alunni e agli studenti una formazione artistica di base che possa consentire un'armoniosa crescita personale e cognitiva. A tal fine, le istituzioni scolastiche valorizzano e sostengono lo sviluppo creativo degli alunni e degli studenti mediante l'apprendimento non solo teorico ma anche



pratico di molteplici discipline artistiche quali la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, che sono ricomprese nel curricolo sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative. La norma precisa, inoltre, che è compito delle Istituzioni scolastiche assicurare la conoscenza del patrimonio culturale italiano e del *Muse in Italy*.

L'articolo 2 (*Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico*), descrive le modalità attuative dell'intervento, precisando che l'apprendimento delle discipline artistiche è realizzato dalle istituzioni scolastiche nel Piano triennale dell'offerta formativa e in maniera autonoma. È attribuita alle istituzioni la possibilità di porre in essere singoli progetti, così come di istituire specifici percorsi curriculari ed extra-curriculari, anche in verticale e tramite la programmazione in rete con altre scuole e/o altri soggetti pubblici e/o privati.

L'articolo 3 (*I "temi della creatività"*) individua i temi della creatività, intesi quali macro aree che ricomprendono le discipline artistiche e che sono inseriti nel curricolo delle istituzioni scolastiche. La norma illustra, inoltre, nello specifico, gli-obiettivi didattici perseguiti con ogni singolo tema.

Capo II: Organizzazione per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività.

L'articolo 4 (*Sistema coordinato di progettazione per la promozione dei "temi della creatività" nel sistema nazionale di istruzione e formazione*) illustra la *governance* preposta alla progettazione e alla promozione della conoscenza delle arti in ciascun grado di istruzione. Trattasi, di un'organizzazione complessa che vede tra i suoi protagonisti, non solo il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i suoi istituti, ma molteplici soggetti pubblici, quali l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le Istituzioni dell'altra formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), nonché gli Istituti di cultura italiana all'estero. Ciascun soggetto è incaricato di apportare, sulla base delle rispettive competenze, il proprio contributo. La norma demanda, inoltre, a un successivo provvedimento del Miur e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'indicazione dei requisiti che i soggetti pubblici e privati, che operano sul territorio nei temi della creatività, devono possedere al fine di ottenere l'accreditamento e di essere inseriti a pieno titolo nel sistema coordinato.

L'articolo 5 (*Piano delle arti*) definisce il Piano delle arti, ovvero quell'insieme di interventi che devono essere posti in essere per agevolare lo sviluppo dei temi della creatività da parte delle istituzioni scolastiche dal Miur con l'ausilio degli altri organi facenti parte della *governance*. Nello specifico, il Piano delle arti deve essere adottato con cadenza triennale, in linea con il Piano dell'offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche e al fine di assicurare un arco di tempo sufficiente per rendere concreti e operativi i progetti in materia di temi della creatività. Stante la valenza strategica e la dimensione pluridisciplinare dei temi della creatività, il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali. La norma enuncia, quindi, le misure contenute nel Piano. In particolare, emerge come gli interventi siano rivolti da un lato ad assicurare una conoscenza artistica di base a tutti gli alunni e gli studenti, che possa consentire uno sviluppo cognitivo eterogeneo e, dall'altro, a individuare e a valorizzare le eccellenze mediante una didattica orientativa, già dalla prima infanzia, e tramite la possibilità per i giovani talenti di partecipare a *stage* all'estero tramite gemellaggi con Istituzioni formative artistiche italiane e straniere. Altri aspetti fondamentali, alla base del provvedimento in esame, attengono alla collaborazione, alla condivisione, alla partecipazione e alla conoscenza, intesi



come comunità che lavora insieme. La disposizione prevede, infatti, una significativa coesione tra le istituzioni scolastiche, che possono costituirsi in poli a orientamento artistico e performativo, se appartenenti al primo ciclo e in reti, se facenti parte del secondo ciclo per la condivisione di risorse laboratoriali, di spazi espositivi, di strumenti professionali, di esperienze e per la progettazione comune in tema di arte. La partecipazione, inoltre, deve coinvolgere gli stessi alunni e studenti, quali soggetti attori e fruitori dei temi della creatività e ai quali deve essere garantita la possibilità, per favorire l'apprendimento il confronto, di assistere a concerti, performance e spettacoli con specifiche agevolazioni.

È attribuito all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (Invalsi) definire gli indicatori per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi raggiunti dalle istituzioni scolastiche.

L'articolo 6 (*Compiti dell'INDIRE*) prevede una specifica collaborazione tra il Miur e l'INDIRE per lo svolgimento di molteplici compiti concernenti la realizzazione e la divulgazione delle attività relative ai temi della creatività. In particolare, l'INDIRE esegue attività di consulenza, supporto e formazione ai docenti, pone in essere la raccolta e la diffusione delle prassi e delle pratiche didattiche concernenti l'organizzazione e l'apprendimento delle discipline artistiche, nonché promuove l'attivazione di laboratori permanenti.

L'articolo 7 (*Reti di scuole*) descrive le attività che possono essere svolte dalle istituzioni scolastiche che si costituiscono in rete. In particolare, oltre alla comune progettualità e alla condivisione degli spazi, significativa è la possibilità per le reti di stipulare accordi e partenariati con soggetti terzi impegnati nei temi della creatività e di sviluppare l'utilizzo della tecnologia e dell'innovazione applicati alle arti.

L'articolo 8 (*Sistema formativo delle arti e competenze del personale docente*) specifica che la formazione in servizio dei docenti deve coinvolgere prioritariamente anche quelli impegnati nei temi della creatività e può essere realizzata in collaborazione con i soggetti facenti parte del sistema coordinati di progettazione per la promozione dei temi della creatività, di cui all'articolo 4 del provvedimento.

Capo III: *Promozione dell'arte nel primo ciclo.*

L'articolo 9 (*Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria*) espone le modalità attuative dell'intervento legislativo nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, che tengono conto della specificità delle rispettive didattiche. Lo sviluppo dei temi della creatività ed in particolare della pratica musicale è promosso mediante l'impiego di docenti, anche se appartenenti ad altro grado scolastico, nell'ambito del contingente determinato all'articolo 17, comma 3, in possesso dei requisiti professionali e dei titoli fissati in un successivo decreto che sarà emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 10 (*Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado*) illustra le modalità attuative dell'intervento legislativo nelle scuole secondarie di primo grado ove, accanto all'insegnamento della musica ne è potenziata la sua pratica. Le istituzioni scolastiche definiscono, infatti, la progettazione curricolare ed extracurricolare e percorsi di apprendimento in continuità con quelli della scuola primaria. La particolare attenzione alla promozione della pratica musicale è confermata dalla specificazione, inserita nella norma, sull'integrazione tra l'insegnamento della musica e il potenziamento della pratica musicale. Lo



sviluppo dei temi della creatività è affidato ai docenti di cui al contingente determinato all'articolo 17, comma 3.

L'articolo 11 (*Poli ad orientamento artistico e performativo*) specifica i requisiti che le istituzioni scolastiche del primo ciclo devono possedere al fine di costituirsi in Poli ad orientamento artistico e performativo e previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale. La norma demanda, inoltre, a un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato una volta che è stato sentito il Ministero dei beni e attività culturali ed il turismo, per la definizione dei criteri per la costituzione, delle finalità formative, dei modelli organizzativi e dei criteri per la valutazione dell'attività. Con riguardo ai requisiti, è necessario che le istituzioni scolastiche che vogliono costituirsi in Poli abbiano adottato in una o più sezioni i curricula verticali in almeno tre temi della creatività e che abbiano costituito un gruppo di docenti in possesso dei requisiti e dei titoli professionali indicati al decreto di cui all'articolo 9, comma 2.

L'articolo 12 (*Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale*) dispone, in ossequio a al punto 2) della lettera g) del comma 181 della legge delega, il potenziamento e il riequilibrio territoriale delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, da attuarsi mediante un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare, il decreto attuativo dovrà stabilire la tipologia di strumenti musicali insegnati, prevedendone l'insegnamento di almeno quattro diversi per ogni corso ad indirizzo musicale, l'omogenea diffusione territoriale degli strumenti insegnati, le prove d'esame, gli orari e l'articolazione delle cattedre, nonché l'uniformità tra competenze in possesso degli alunni al termine del percorso di studi con quelle richieste per l'accesso ai licei musicali.

Capo IV: *Promozione dell'arte nel secondo ciclo ed armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale.*

L'articolo 13 (*Promozione della pratica artistica e musicale nella secondaria di secondo grado*) prevede che nelle scuole secondarie di secondo grado siano organizzate attività di teoria e pratica delle arti mediante il potenziamento di uno o più temi della creatività. Tali attività, svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado, in orario curriculare e/o extracurriculare all'interno del piano triennale dell'offerta formativa. Specifici finanziamenti previsti dal Piano delle arti sono erogati a quelle istituzioni scolastiche, singole o in rete, che abbiano nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nei temi della creatività.

L'articolo 14 (*Licei musicali e coreutici*) stabilisce, in ossequio al punto 4) della lettera g) del comma 181 della legge delega, il potenziamento dei licei musicali e coreutici. Nello specifico, la norma prevede che i licei musicali e coreutici, nell'ambito dell'autonomia scolastica, possano rimodulare il monte orario complessivo del secondo biennio e dell'ultimo anno, ferme restando le dotazioni organiche, prevedendo adattamenti del piano di studi al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti. In via programmatica si prevede, al fine di agevolare la diffusione delle diverse specificità strumentali, che per ogni corso di liceo musicale devono essere garantite almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e non più di tre cattedre dello stesso strumento, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale ed in ogni caso nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente. Con riguardo ai licei coreutici, invece, per implementare la qualità dell'offerta formativa, è prevista la compresenza del docente di Tecniche di accompagnamento della danza.

L'articolo 15 (*Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale*) nello stabilire che gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici organizzano corsi propedeutici, quali



corsi di formazione professionalizzante finalizzati alla preparazione delle prove di accesso ai corsi di studio accademici di primo livello istituiti presso le predette Istituzioni, dispone che con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano definiti, in particolare:

- i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico;
- le modalità di attivazione e la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;
- le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico;
- la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche;
- i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di primo livello.

Specifiche attività formative per giovani talenti possono essere attivate dalle Istituzioni Afam in favore di studenti minorenni, già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.

Capo V: Disposizioni finali.

L'articolo 16 (*Abrogazioni*) dispone l'abrogazione espressa delle fonti primarie incompatibili con le norme del decreto. Al contempo sono abrogate espressamente le disposizioni vigenti incompatibili con il nuovo decreto e cessano di efficacia le disposizioni regolamentari incompatibili.

L'articolo 17 (*Copertura finanziaria e fabbisogno di organico*) la norma contiene le clausole di invarianza finanziaria e prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente intervento mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" di cui all'art. 1, comma 202, legge 107/2015 per un importo pari a due milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017. La norma inoltre stabilisce che il cinque per cento dell'organico dei posti di potenziamento di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015 siano destinati allo sviluppo dei temi della creatività.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

All' Ufficio Legislativo
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Norme sulla promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività" a norma dell'articolo 1, commi 180, 181 e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107" Relazione Tecnica.

Articolo 1 - (principi e finalità)

La norma introduce le finalità e gli obiettivi generali, infatti è compito del sistema nazionale d'istruzione e di formazione promuovere la conoscenza delle arti e l'implementazione della loro pratica quale requisito fondamentale del curriculum con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio culturale dell'Italia. La norma ha natura meramente programmatica e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le istituzioni scolastiche sostengono tali attività nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e nonché delle consistenze di organico previste a legislazione vigente

Articolo 2 - Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico

Al fine di realizzare la promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche. Le attività sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 - I "temi della creatività"

Sono individuati gli interventi e le misure di carattere generale.

La norma ha natura meramente programmatica e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 4 - Sistema coordinato di progettazione per la promozione del "temi della creatività" nel sistema nazionale di istruzione e formazione

La norma individua i soggetti coinvolti nelle attività di promozione dell'arte e della cultura umanistica. La norma ha natura meramente programmatica e non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 5 - Piano delle Arti

Si adotta, con cadenza triennale, il "Piano delle Arti" avvalendosi per l'elaborazione e l'attuazione, dei soggetti di cui all'articolo 4. La norma individua le varie misure da adottare, la previsione del piano delle arti contiene le misure a sostegno delle istituzioni scolastiche che promuovono i temi della creatività.

Per l'attuazione della presente disposizione, è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione,





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività", per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Articolo 6 - Compiti dell'INDIRE

L'INDIRE, ai fini della realizzazione e la divulgazione delle attività riguardanti i "temi della creatività", nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 4, svolge i compiti indicati dal comma 1. Le attività sono realizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 - Reti di scuole

Le Istituzioni scolastiche possono costituire le reti di scuole cui all'articolo 1, comma 70, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per lo svolgimento di attività concernenti la promozione dei temi relativi alla creatività. La norma non comporta oneri essendo tale modello organizzativo già previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Sistema formativo delle arti e competenze del personale docente

Il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 comprende la formazione del docenti impegnati nei temi della creatività, anche in attuazione con delle disposizioni di cui al comma 20 del medesimo articolo, pertanto, le attività sono a carico degli stanziamenti di bilancio disponibili a legislazione vigente, sui capitoli 2175 - 2173 - 2174 - 2164 pg 7 e 8, relativi rispettivamente "formazione in servizio del docenti di ruolo" e "formazione in servizio del personale scolastico per l'attuazione del piano nazionale scuola digitale".

Articolo 9 - Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività ed in particolare alla pratica musicale, attraverso l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 3 del presente decreto.

Articolo 10 - Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado

Presso ciascuna scuola secondaria di primo grado l'insegnamento della musica è integrato attraverso il potenziamento della pratica musicale, a tal fine sono destinati i docenti facenti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 3 del presente decreto.

Articolo 11 - Poli ad orientamento artistico e performativo

Le istituzioni scolastiche costituite in Poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creatività, previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.

Articolo 12 - Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale

Per consentire il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale il Ministro





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto definisce la tipologia di strumenti musicali insegnati prevedendo l'insegnamento di almeno quattro diversi strumenti musicali per ogni corso ad indirizzo musicale anche in coerenza con quelli previsti nei curricoli dei licei musicali e nell'offerta formativa extra-scolastica

Articolo 13 - Promozione della pratica artistica e musicale nella secondaria di secondo grado

Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'interno della progettazione curricolare ed extra curricolare, possono organizzare attività comprendenti la conoscenza e la pratica delle arti e della musica. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado.

Le scuole secondarie di secondo grado, singole o nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3 del presente decreto.

Articolo 14 - Licei musicali e coreutici

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, i licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario complessivo del secondo biennio e dell'ultimo anno, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, al fine di offrire agli alunni la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti.

Per favorire la diversificazione dell'insegnamento di strumento musicale e l'apprendimento di un maggior numero di tipologie di strumenti, è progressivamente prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e di non più di tre cattedre dello stesso strumento. In ogni caso tale disposizione, vista la natura programmatica, non genera esuberi di personale ed è attuata nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

Articolo 15 - Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico - musicale

Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i "giovani talenti" a favore di studenti minorenni già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.

Articolo 16 - Abrogazioni

La norma di carattere ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 17 - Copertura finanziaria





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio VII

Comma 1, per l'attuazione delle attività indicate dall'articolo 12, relative alle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2, per l'attuazione del Piano delle Arti, di cui all'articolo 5 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo denominato "Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività". Al finanziamento del fondo per l'esercizio 2017, si provvede con la riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015 per un importo pari a due milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge n. 44 del 28.2.1999, n. 44 ha avuto esito

[Handwritten mark]

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 GEN. 2017

[Handwritten signature]





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto legislativo recante “*Norme sulla promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività*” a norma dell’articolo 1, commi 180, 181 lett. g) e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.

Ufficio legislativo Miur

Analisi tecnico-normativa

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo

L'intervento legislativo in esame scaturisce dalla necessità di dare attuazione alla norma di delega contenuta nell'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015, recante “*promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica*”.

La citata disposizione conferisce al Governo il potere di intervenire per la promozione e diffusione della cultura e delle arti e per la valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici, nonché per il sostegno della creatività connessa alla sfera estetica.

In attuazione dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla citata norma dell'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015, l'intervento regolatorio in esame, intende raggiungere l'obiettivo generale di sviluppare maggiormente la sensibilità artistica degli alunni e degli studenti al fine di valorizzare i talenti ma, soprattutto, di fornire una conoscenza artistica di base che possa consentire un armonioso sviluppo delle rispettive personalità.

In tale ottica, occorre infatti rafforzare l'esperienza artistica e creare una scuola aperta intesa come luogo di condivisione, di espressione, di confronto, di approfondimento, di socializzazione.

Ciò, nel quadro anche di una missione comune: il fare arte, anche quale strumento di coesione e di aggregazione studentesca, che possa contribuire alla riscoperta delle radici culturali italiane e del Made in Italy e alla individuazione delle eccellenze già a partire dalla prima infanzia.

Nello specifico, si indicano i principali obiettivi legati alle innovazioni recate dal presente intervento.

- assicurare agli alunni e agli studenti, sin dalla scuola dell'infanzia una formazione artistica che ricomprenda la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative;
- privilegiare la conoscenza del patrimonio culturale italiano;
- attuare la promozione della pratica artistica nel piano triennale dell'offerta formativa in maniera autonoma dalle istituzioni scolastiche, mediante singole iniziative e percorsi curriculari ed extra-curriculari, anche in verticale e tramite la programmazione in rete con altre scuole e/o altri soggetti pubblici e/o privati.
- realizzare una didattica orientativa che consenta la conoscenza e la pratica nelle varie arti, comprese quelle innovative;





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- accrescere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche per la condivisione delle risorse, degli spazi e dei progetti, anche attraverso la costituzione in rete delle stesse scuole e la stipula di accordi e partenariati con soggetti terzi impegnati nei "temi della creatività";
- innalzamento dei livelli della formazione dei docenti impegnati in progetti e laboratori artistici;
- riequilibrio territoriale delle scuole secondarie ad indirizzo musicale;
- migliore distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, anche in coerenza con le attuali modalità di accesso ai conservatori;
- realizzare una correlazione delle competenze in uscita degli alunni delle scuole secondarie di primo grado con le competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali e coreutici;
- disciplinare l'accesso ai corsi propedeutici tenuti dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici, quali corsi di formazione professionalizzante, nonché le certificazioni finali e i requisiti necessari per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- gli articoli 9, 33, 76, 87 e 117, commi 2, lettera *m*) e *n*), e comma 3, della Costituzione;
- l'articolo 1, commi 180, 181, lettera *g*) e *i*) e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 20 e 21;
- la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni in materia di personale scolastico ed in particolare l'articolo 11;
- la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni e dei culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione;
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti, professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
- il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 che adotta il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- il Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 sui corsi ad indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento - Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media;
- il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2011 n. 8 riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria;
- il Decreto Ministeriale 16 novembre 2012 n. 254 concernente il regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", e successive modificazioni.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento normativo incide:

- sulla legge 3 maggio 1999 n. 124, in quanto dispone l'abrogazione dell'articolo 11, comma 9, terzo periodo (art. 16, comma 1);
- sul decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 201, in quanto lo stesso cesserà di produrre effetti a decorrere dall'entrata in vigore del decreto sulle scuole secondarie a indirizzo musicale previsto all'art. 12 dello schema di decreto in esame (art. 16, comma 2).

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'intervento regolatorio è compatibile con l'attuale assetto costituzionale relativo alla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni. In particolare, data la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia oggetto del presente intervento, risultano rispettate le norme di cui all'articolo 117, comma 2, lettere m) e n), e comma 3 della Costituzione.

Il provvedimento rispetta, inoltre, i principi sanciti dall'articolo 76.

- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**
L'intervento appare coerente con le norme costituzionali relative al riparto delle competenze legislative e regolamentari tra lo Stato e le regioni e gli enti locali in quanto esso riguarda materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato. L'oggetto del presente intervento è rappresentato, infatti, dall'ordinamento scolastico con riferimento promozione e diffusione della cultura umanistica e alla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali nelle istituzioni del sistema scolastico e, quindi, attiene alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e alle norme generali sull'istruzione.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**
Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di sussidiarietà verticale di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non attribuiscono ad amministrazioni statali compiti spettanti alle regioni o agli enti locali.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**
Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**
Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.
- 9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**
Le disposizioni del presente provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, risultando, invece, in linea con i principi dell'Ue basati sull'intreccio tra istruzione e formazione.





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**
Non risultano pendenti procedure di infrazione su materie oggetto dell'intervento normativo, né su materie analoghe o collegate ad esso.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**
La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi internazionali.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale il riconoscimento di uguali diritti per tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. Quindi, anche con riferimento al diritto all'accesso all'istruzione e all'insegnamento, valgono i principi europei di libertà di circolazione delle persone e di non discriminazione per motivi di cittadinanza, in coerenza con le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria.
Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.
- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulle medesime o analoghe materie.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea**
Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal decreto legislativo non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello europeo, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso**
L'intervento normativo introduce, all'art. 3, una nuova definizione normativa, quella dei "temi della creatività", quali componenti del curricolo, specificando che interessano le seguenti aree:
 - a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza;
 - b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo;
 - c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme artistiche, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni di qualità del Made in Italy;
 - d) linguistico-creativo, tramite la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, dei linguaggi e dei dialetti.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Tale definizione risulta necessaria per la chiara esplicitazione di tutte le discipline artistiche coinvolte dall'intervento normativo e per un più agevole richiamo normativo delle stesse nelle varie disposizioni del testo.

- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti**
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo**
L'intervento contiene l'abrogazione espressa dell'articolo 11, comma 9, terzo periodo della legge 3 maggio 1999 n. 124.
Inoltre, determina la cessazione dell'efficacia del decreto ministeriale 6 agosto 1999 n. 201 a decorrere dall'entrata in vigore del decreto sulle scuole secondarie a indirizzo musicale previsto all'art. 12 dello schema di decreto in esame.
- 5) **Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente**
Le disposizioni contenute nell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica.
Non prevedono effetti derogatori rispetto alla normativa vigente.
- 6) **Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo**
Non vi sono nella materia oggetto delle disposizioni del decreto altre deleghe legislative da esercitare.
- 7) **Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione**
Tra gli atti attuativi successivi, di carattere normativo, sono previsti:
 - un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, sentiti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, per l'adozione, con cadenza triennale, del "Piano delle Arti" (art. 5, comma 1);
 - un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, avente ad oggetto la definizione dei requisiti professionali e dei titoli dei docenti di cui al comma 1, volti a valorizzare la pratica artistica e musicale, nonché l'esperienza maturata nel settore delle arti relative ai temi della creatività (art. 9, comma 2);





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per il primo avvio dei Poli a orientamento artistico e performativo (art. 11, comma 4)
 - un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, per consentire il riequilibrio territoriale ed il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale (art. 12, comma 1);
 - un decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, relativamente alla armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale (art. 15, comma 4).
- 8) **Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**
- Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, oltre i dati in possesso di altri soggetti pubblici e privati coinvolti.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di decreto legislativo recante "Norme sulla promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180, 181 lett. g) e 182 della legge 13 luglio 2015 n. 107".

Ufficio legislativo *N. fiur*

Analisi di impatto della regolamentazione

SEZIONE 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate

L'intervento regolatorio in esame si inserisce nel quadro normativo della legge n. 107 del 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, dando attuazione alla delega conferita al Governo dalla norma di cui all'articolo 1, comma 181, lettera g), della predetta legge.

In particolare, il decreto legislativo disciplina la promozione e la diffusione della cultura umanistica, la valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e il sostegno della creatività connessa alla sfera estetica.

La scelta normativa di intervenire sulla anzidetta materia deriva da una serie di criticità e/o esigenze riscontrate nell'attuale sistema nazionale di istruzione e formazione.

Si indicano, di seguito, le più importanti:

- scarsa valorizzazione del patrimonio culturale italiano all'interno delle istituzioni del sistema scolastico;
- scarsa conoscenza delle discipline artistiche, nonché della loro pratica, all'interno delle istituzioni del sistema scolastico, legata a una inadeguata formazione degli alunni e degli studenti;
- esigenza di rafforzamento delle discipline artistiche nei curricula delle scuole di ogni ordine e grado;
- assenza di una didattica orientativa che possa valorizzare i talenti e, al contempo, fornire a tutti gli alunni e agli studenti una formazione artistica di base quale strumento fondamentale ai fini di un armonioso sviluppo delle rispettive personalità;
- scarsa sinergia tra le istituzioni scolastiche e tra quest'ultime e i soggetti pubblici e privati impegnati in tali settori;
- inadeguata formazione dei docenti in relazione alla necessità di promuovere anche la conoscenza e la pratica delle arti nelle scuole, rispetto alla musica che attualmente trova maggiore diffusione e valorizzazione;
- assenza del necessario equilibrio con riferimento alla dislocazione territoriale delle scuole secondarie ad indirizzo musicale;
- inadeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici.





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

B) L'Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

In attuazione dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla citata norma dell'articolo 1, comma 181, lettera g), della legge n. 107 del 2015, l'intervento regolatorio in esame, intende raggiungere l'obiettivo generale di sviluppare maggiormente la sensibilità artistica degli alunni e degli studenti al fine di valorizzare i talenti ma, soprattutto, di fornire una conoscenza artistica di base che possa consentire un armonioso sviluppo delle rispettive personalità.

In tale ottica, occorre infatti rafforzare l'esperienza artistica e creare una scuola aperta intesa come luogo di condivisione, di espressione, di confronto, di approfondimento, di socializzazione.

Ciò, nel quadro anche di una missione comune: il fare arte, anche quale strumento di coesione e di aggregazione studentesca, che possa contribuire alla riscoperta delle radici culturali italiane e del *Made in Italy* e alla individuazione delle eccellenze già a partire dalla prima infanzia.

Nello specifico, si indicano i principali obiettivi legati alle innovazioni recate dal presente intervento.

- assicurare agli alunni e agli studenti, sin dalla scuola dell'infanzia una formazione artistica che ricomprenda la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative;
- privilegiare la conoscenza del patrimonio culturale italiano;
- attuare la promozione della pratica artistica nel piano triennale dell'offerta formativa in maniera autonoma dalle istituzioni scolastiche, mediante singole iniziative e percorsi curriculari ed extra-curriculari, anche in verticale e tramite la programmazione in rete con altre scuole e/o altri soggetti pubblici e/o privati.
- realizzare una didattica orientativa che consenta la conoscenza e la pratica nelle varie arti, comprese quelle innovative;
- accrescere la collaborazione tra le istituzioni scolastiche per la condivisione delle risorse, degli spazi e dei progetti, anche attraverso la costituzione in rete delle stesse scuole e la stipula di accordi e partenariati con soggetti terzi impegnati nei temi della creatività;
- innalzamento dei livelli della formazione dei docenti impegnati in progetti e laboratori artistici;
- riequilibrio territoriale delle scuole secondarie ad indirizzo musicale;
- migliore distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, anche in coerenza con le attuali modalità di accesso ai conservatori;
- realizzare una correlazione delle competenze in uscita degli alunni delle scuole secondarie e di primo grado con le competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali e coreutici;
- disciplinare l'accesso ai corsi propedeutici tenuti dagli istituti superiori di studi musicali e coreutici, quali corsi di formazione professionalizzante, nonché le certificazioni finali e i requisiti necessari per l'accesso ai corsi accademici di primo livello.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

L'indicatore per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi è rappresentato soprattutto dall'effettiva valorizzazione dei temi della creatività, quali componenti del





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

curricolo, con riferimento alle aree musicale-coreutico, teatrale-performativo, artistico-visivo e linguistico-creativo.

Altro indicatore è dato dall'effettiva promozione della pratica artistica nei piani triennali dell'offerta formativa sia tramite singole iniziative delle scuole, che attraverso appositi percorsi curricolari ed extra-curricolari.

Ulteriore indicatore è rappresentato dalla effettiva realizzazione di un sistema di progettazione per lo sviluppo dei temi della creatività da parte delle scuole e anche attraverso una *governance* complessa che vedrà coinvolti il MIUR e il MIBACT, insieme anche all'INDIRE, alle Istituzioni AFAM, alle Università, agli ITS e ai soggetti pubblici e privati che saranno accreditati dai predetti Ministeri.

Inoltre, anche l'effettivo avvio dei Poli ad orientamento artistico - performativo del primo ciclo (secondo le indicazioni del MIUR e del MIBACT) e delle reti di scuole del secondo ciclo per lo sviluppo dei temi della creatività costituisce un indicatore dell'attuazione del presente intervento.

In tale ottica, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) definirà gli indicatori per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi raggiunti dalle Istituzioni scolastiche.

D) L'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Principali destinatari diretti dell'intervento sono gli alunni e gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e i docenti impegnati nei temi della creatività in servizio presso le predette istituzioni.

Soggetti pubblici destinatari dell'intervento sono le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, gli uffici scolastici regionali, le Istituzioni dell'AFAM.

Ulteriori destinatari sono i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attività in questione, compresi quelli accreditati dal MIUR e dal MIBACT.

Anche l'INDIRE e l'INVALSI sono annoverabili tra i destinatari dell'intervento.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

E' stata svolta un'attività di consultazione e confronto sui temi dell'intervento con la Conferenza dei direttori dei Conservatori, con riferimento in particolare alla questione dell'armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico-musicale.

Sulla proposta normativa, non sono emerse criticità e ne è stato condiviso l'impianto generale.

Inoltre, al fine di operare una scelta contenutistica adeguata alla ratio e agli obiettivi della norma primaria delegante si è scelto di concordare l'ipotesi normativa in questione all'interno di un gruppo di lavoro costituito ad hoc e del quale hanno fatto parte esperti del settore (docenti delle discipline artistiche rappresentati del settore artistico e del mondo della cultura).

L'intervento normativo proposto è stato quindi condiviso dal citato gruppo di lavoro.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

La scelta dell'Opzione Zero, pur valutata, non è stata ritenuta perseguibile in quanto l'intervento normativo risulta essere necessario per attuare i principi e i criteri direttivi imposti dalla norma di delega sopra citata.





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

Nello specifico, l'opzione di non intervento non consentirebbe l'eliminazione delle criticità indicate precedentemente, con particolare riferimento alla necessità di operare una revisione normativa nel settore della cultura umanistica e della conoscenza del patrimonio artistico nell'ambito del sistema nazionale dell'istruzione e della formazione.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

In sede di predisposizione dell'intervento normativo in esame, l'Amministrazione, all'esito del confronto realizzatosi all'interno del predetto gruppo di lavoro, ha ritenuto di optare per la scelta normativa in esame e di escludere altre opzioni di merito, pur considerate e fatte oggetto di comparazione con la soluzione regolatoria proposta.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

- A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione**

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame. Si ravvisano, invece, vantaggi legati all'opzione scelta in termini di riduzione delle criticità sopra evidenziate.

In particolare, si prospetta un graduale miglioramento dei livelli di conoscenza del patrimonio culturale e artistico da parte degli alunni e degli studenti, con possibili effetti vantaggiosi anche con riguardo alla socializzazione degli stessi.

Inoltre, si produrranno vantaggi anche in termini di maggiore coesione e aggregazione tra gli studenti e in termini di innalzamento della sensibilità artistica e di sviluppo armonioso delle personalità dei predetti soggetti.

Infine, la migliore organizzazione delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e dei licei musicali e coreutici produrrà vantaggi anche in relazione al possibile innalzamento dei livelli occupazionali nei settori di cui trattasi.

- B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese**

Non si ravvisano effetti diretti sul sistema delle imprese.

- C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione**

L'intervento non prevede nuovi oneri, né per cittadini né per le imprese, rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

- D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti**





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca esistenti a legislazione vigente. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione.

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio potrà incidere indirettamente anche sulla competitività del Paese.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Soggetti attivi dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, gli uffici scolastici regionali, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, gli ITS, le istituzioni dell'AFAM, l'INVALSI e l'INDIRE e gli Istituti di cultura italiana all'estero, nonché i soggetti pubblici e privati che operano sul territorio nei temi della creatività.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il provvedimento sarà pubblicato anche nel sito *web* del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno attraverso l'attività dei competenti Uffici del MIUR, anche mediante la sinergia con gli Uffici scolastici regionali e con le istituzioni scolastiche coinvolte, nonché con le Istituzioni dell'AFAM e con i soggetti a vario titolo coinvolti nell'intervento.

In particolare, il controllo avverrà sulla base di indicatori per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi raggiunti per l'attuazione dei temi della creatività, i quali verranno fissati dal MIUR attraverso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

L'intervento non prevede meccanismi di revisione.

Tuttavia, la legge n. 107 del 2015 prevede, all'articolo 1, comma 184, un meccanismo di integrazione e correzione laddove stabilisce che "Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 180, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dai commi 181 e 182 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi".





Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Va da sé che, qualora emergessero eventuali effetti critici riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso, saranno prese in esame misure integrative o correttive.

SEZIONE AGGIUNTIVA PER INIZIATIVE NORMATIVE DI RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

Sezione non dovuta.



Schema di decreto legislativo recante "Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g) della legge 13 luglio 2015, n. 107"

VISTI gli articoli 9, 33, 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, ed in particolare il comma 181 lettera g);

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 20 e 21;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni in materia di personale scolastico ed in particolare l'articolo 11;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni e dei culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59, concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, concernente norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, che adotta il «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;



VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, relativo al regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 che adotta il regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
VISTO il Decreto Ministeriale 6 agosto 1999, n. 201 sui corsi ad indirizzo musicale nella scuola media - Ricondizione e ordinamento - Istituzione classe di concorso di "strumento musicale" nella scuola media; VISTO il Decreto Ministeriale 31 gennaio 2011 n. 8 riguardante iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria;
VISTO il Decreto Ministeriale 16 novembre 2012 n. 254 concernente il regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
VISTO il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", e successive modificazioni;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del;
ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso nella seduta del ...
ACQUISITI i pareri delle Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia e per i profili finanziari;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;
SULLA PROPOSTA del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1

(Principi e finalità)

1. Il sapere artistico è garantito agli alunni e agli studenti come espressione della cultura umanistica, finalizzata a riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori.
2. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curricolo, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale.



3. Per assicurare agli alunni e agli studenti l'acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del *Made in Italy*, le istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza storica, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative.

4. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazioni vigenti.

Articolo 2

(Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, storico, storico-artistico, demotno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.

2. La progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante specifiche iniziative e percorsi curriculari ed extra-curriculari, anche in verticale, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di altri soggetti pubblici e privati.

Articolo 3

(I "temi della creatività")

1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie, valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione, e si realizza nell'ambito delle componenti del curriculum, anche verticale, denominate "temi della creatività", che riguardano le seguenti aree:

- a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza;
- b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo;
- c) artistico-visiva, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme artistiche, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni di qualità del *Made in Italy*;
- d) linguistico-creativo, tramite la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, dei linguaggi e dei dialetti.



CAPO II

ORGANIZZAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, DEL PATRIMONIO ARTISTICO E DELLA CREATIVITA

Articolo 4

(Sistema coordinato di progettazione per la promozione dei "temi della creatività" nel sistema nazionale di istruzione e formazione)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i suoi istituti, l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), gli Istituti di cultura italiana all'estero concorrono, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curriculum di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione.
2. Fanno parte del sistema di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati, specificatamente accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo i requisiti fissati da apposito protocollo di intesa stipulato dai rispettivi Ministri.

Articolo 5

(Piano delle Arti)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, è adottato, con cadenza triennale nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente incluse quelle recate dal presente decreto, il "Piano delle Arti" contenente le seguenti misure:
 - a) sostegno delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di pratica, ricerca e sperimentazione dell'arte, anche in collaborazione con i musei, gli istituti e i luoghi della cultura;



- b) supporto, nel primo ciclo di istruzione, alla diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e nel secondo ciclo di reti di scuole impegnate alla realizzazione dei "temi della creatività";
- c) sviluppo delle pratiche didattiche artistiche e storico-artistiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e di tutti gli studenti, valorizzando i talenti attraverso una didattica orientativa;
- d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli ad orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- e) promozione della partecipazione studentesca a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno del *Made in Italy*, materiale ed immateriale;
- f) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte e del patrimonio culturale, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- g) agevolazioni per la fruizione, da parte degli alunni e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e musicali;
- h) incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all'estero, e promozione internazionale di giovani talenti attraverso gemellaggi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), definisce indicatori per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi raggiunti per l'attuazione dei temi della creatività, nell'ambito del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80.

Articolo 6 (Compiti dell'INDIRE)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE per la realizzazione e la divulgazione delle attività riguardanti i temi della creatività e per lo svolgimento dei seguenti compiti :

- 1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività;



- 2) documentazione delle attività inerenti i temi della creatività;
- 3) attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, le reti di scuole e i Poli a orientamento artistico e performativo;
- 4) raccolta delle le buone prassi delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei temi della creatività, al fine di diffondere soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza;
- 5) diffusione delle pratiche didattiche per progetti, del lavoro di gruppo, al fine del conseguimento, da parte degli studenti di abilità, conoscenze e competenze relative ai linguaggi, alle pratiche e ai repertori artistici.

Articolo 7

(Reti di scuole)

1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015, per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) coordinamento delle progettualità relative alla realizzazione dei temi della creatività;
 - b) valorizzazione le professionalità del personale docente sia nell'ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e artigianali, sia nell'ambito dell'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di formazione;
 - c) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori;
 - d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati all'articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creatività;
 - e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e altri istituti e luoghi della cultura;
 - f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali del proprio territorio, con particolare riguardo al patrimonio culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche ed artigianali e del *Made in Italy*;
 - g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione artistica e musicale in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) di cui all'articolo 1, comma 56, della legge n. 107 del 2015.

Articolo 8

(Sistema formativo delle arti e competenze del personale docente)

1. Il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 comprende la formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività, anche in attuazione delle disposizioni di cui al comma 20 del medesimo articolo. La formazione di cui al presente articolo è parte integrante del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).



2. Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti impegnati nei temi della creatività sono realizzati anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto.

CAPO III

PROMOZIONE DELL'ARTE NEL PRIMO CICLO

Articolo 9

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività ed in particolare alla pratica musicale, attraverso l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, per dare concreta attuazione alle Indicazioni Nazionali per il curricolo, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti professionali e i titoli dei docenti di cui al comma 1, volti a valorizzare la pratica artistica e musicale, nonché l'esperienza maturata nel settore delle arti relative ai temi della creatività.

Articolo 10

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado)

1. Nella scuola secondaria di primo grado le attività connesse ai temi della creatività si realizzano in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare ed extracurricolare, e sono armonizzate in modo trasversale attraverso pratiche laboratoriali all'interno delle aree disciplinari.

2. L'insegnamento della musica è integrato attraverso il potenziamento della pratica musicale.

3. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.

Articolo 11



(Poli ad orientamento artistico e performativo)

1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni, curricula verticali in almeno tre temi della creatività e che hanno costituito *team* di docenti in possesso dei requisiti e dei titoli professionali indicati nel decreto di cui all'articolo 9, comma 2, possono costituirsi in Poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale.
2. Ai Poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualità relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali.
3. Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai Poli.
4. Ai fini del primo avvio dei Poli, il Ministro dell'istruzione università e ricerca, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce con proprio decreto sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo:
 - a) i criteri per la costituzione dei Poli;
 - b) le finalità formative;
 - c) i modelli organizzativi;
 - d) i criteri per la valutazione dell'attività, con particolare riguardo alle innovazioni metodologiche e curricolari.
5. Le istituzioni scolastiche costituite in Poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creatività, previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.

Articolo 12

(Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale)

1. Per consentire il riequilibrio territoriale ed il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti:
 - a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica;
 - b) la tipologia di strumenti musicali insegnati, prevedendo l'insegnamento di almeno quattro diversi strumenti musicali per ogni corso ad indirizzo musicale, anche in coerenza con quelli previsti nei curricula dei licei musicali e nell'offerta formativa extra-scolastica;



- c) le prove d'esame, gli orari e l'articolazione delle cattedre;
- d) i criteri di attivazione e per il monitoraggio dei corsi ad indirizzo musicale volti a valorizzare l'omogenea diffusione ~~attività~~ ~~degli~~ ~~strumenti~~ ~~musicali~~ ~~insegnati~~;
- e) la correlazione delle competenze in uscita degli alunni con le competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali e coreutici.

CAPO IV

PROMOZIONE DELL'ARTE NEL SECONDO CICLO ED ARMONIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DELLA FILIERA ARTISTICO - MUSICALE

Articolo 13

(Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado)

1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'interno della progettazione curriculare ed extra curriculare, possono organizzare attività comprendenti la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado, in orario curriculare e/o extracurricolare all'interno del Piano triennale dell'offerta Formativa.
2. Le scuole secondarie di secondo grado, singole o nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5 nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto.
3. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.

Articolo 14

(Licei musicali e coreutici)

1. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, i licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario complessivo del secondo biennio e dell'ultimo anno, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi



insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piano di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa.

2. Al fine di pervenire ad un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e di non più di tre cattedre dello stesso strumento, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente.

3. Al fine di garantire un'adeguata qualità dell'offerta formativa, nelle lezioni di *Tecnica della Danza classica (A57)*, *Tecnica della Danza contemporanea (A58)*, *Laboratorio coreutico (A57)* e *Laboratorio coreografico (A58)* del Liceo coreutico è prevista la compresenza del docente di *Tecniche di accompagnamento alla Danza (A59)*, fino al prossimo riordino delle classi di concorso, ferma restando la necessità di non generare esuberi.

Articolo 15

(Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico – musicale)

1. La formazione musicale di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e dai licei musicali; la formazione coreutica è assicurata dai licei coreutici.
2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale.
3. Gli istituti superiori di studi musicali di cui all'art. 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 art. 4, comma 2, 7 comma 2 e art. 10 comma 4 lett. g). I suddetti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello istituiti presso le istituzioni suddette.
4. Le attività propedeutiche di cui al comma 3, sono organizzate dalle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti:
 - a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato;
 - b) le modalità di attivazione e la durata massima complessiva dei corsi propedeutici;



- c) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico;
- d) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire in convenzioni all'uopo stipulate, l'accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale, e la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili;
- e) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d);
- f) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti;
- g) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di primo livello dell'offerta dell'Alta formazione artistica e musicale;
- h) i limiti per l'ammissione ai corsi accademici di primo livello degli studenti con debiti formativi.
5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per le attività propedeutiche di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai "corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d) della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4.
6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i "giovani talenti" a favore di studenti minorenni già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente.
7. I curricoli dei licei musicali e coreutici e di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base si armonizzano ai requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello definiti nel decreto di cui al comma 4.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

(Abrogazioni)



1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogato l'articolo 11, comma 9, terzo periodo della legge 3 maggio 1999, n. 124.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12 cessa di produrre effetti il Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 n. 201.

Articolo 17

(Copertura finanziaria e fabbisogno di organico)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Per l'attuazione del Piano delle Arti, di cui all'articolo 5 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo denominato "*Fondo per la promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e della creatività*". Il fondo, di cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.
3. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì.

